

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2123-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro delle finanze  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro dell'ambiente  
e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali giunge alla sua terza revisione dovuta alla continua evoluzione della tecnologia e dei problemi di regolamentazione giuridica che essa comporta.

Si tratta infatti di garantire i diritti dei costitutori e dei miglioratori, non potendosi questi ricondurre *sic et simpliciter* al sistema dei brevetti internazionali, data la differenza sostanziale fra una novità tecnica e un ritrovato vegetale che consiste nell'evoluzione di una specie già esistente, utilizzata come base, verso la creazione di una nuova specie che pur non si distacca completamente della precedente. Si è dunque provveduto a fissare dei criteri di distanza minima fra la specie originaria e quella che riveste il carattere di «ritrovato vegetale», definendo la distinguibilità, l'omogeneità e la stabilità nella riproduzione.

Per quanto riguarda la portata dei diritti spettanti ai costitutori non vi sono innova-

zioni rispetto alle precedenti Convenzioni, ad eccezione del riconoscimento dell'utilizzabilità di una varietà già protetta al fine di ottenere una nuova e distinta varietà.

La durata ventennale dei brevetti, che mal si adatterebbe al caso dei vegetali data la lunghezza dei cicli riproduttivi stabili, è presa in considerazione come durata minima, aumentata a venticinque anni per le specie arboree e le vigne.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica contiene inoltre una delega al Governo ad emanare norme di adeguamento dell'ordinamento interno, che si presenta assai complesso e frastagliato in varie fonti normative.

Non derivano da questo provvedimento oneri per il bilancio dello Stato e se ne raccomanda in conclusione una sollecita approvazione.

BASINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

17 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Atto della Conferenza diplomatica di revisione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Ginevra il

19 marzo 1991, nonché a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costituente ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

b) provvedere alla definizione di costituente e di varietà;

c) determinare la possibilità di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (*UPOV-Union pour la protection des obtentions végétales*), determinando la documentazione necessaria;

d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

e) definire le ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

g) prevedere la revisione dell'articolo 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.